



Giustizia Sportiva

**DECISIONE N° 3/2017
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Pos. 4/2017

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
GULLOTTA	Avv. Fabio	Componente
BARLUZZI	Avv. Alberto	Componente Supplente

Sul Reclamo proposto dal sodalizio ASD TT Norbello avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n° 208/2016-2017 del 22 marzo 2017, all'udienza del giorno 6 aprile 2017, la Corte riservandosi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

La ricorrente richiedeva, con reclamo presentato in data 22 marzo 2017, acquisito al protocollo n. 1640 del 23 marzo 2017, l'annullamento della decisione n°208/2016-2017 del Giudice Unico Nazionale, eccependo l'errata applicazione della sanzione ex art. 10 comma 1 lettera c) per la violazione di quanto disposto dall'art. 30 comma 1 del Regolamento Attività a Squadre Parte Generale, per insussistenza del fatto oggetto di contestazione.

La ricorrente affermava, difatti, che alla gara di Serie A1 Femminile disputata a Norbello in data 25 febbraio 2017, tra le società ASD TT Norbello e ASV Eppan Tischtennis Raiffeisen, il tecnico della società ospitante, sig. Simone Carrucci, era effettivamente presente sul campo gara.

Precisava, altresì, che la mancata menzione dell'effettiva presenza del tecnico sul referto arbitrale, fosse attribuibile ad un mero errore materiale del Giudice Arbitro, il quale avrebbe dimenticato di trascrivere in quest'ultima sede il nominativo del tecnico, correttamente riportato, invece, nel modulo di presentazione delle squadre.

Richiesto un supplemento di rapporto di gara, il Giudice Arbitro Sig. Nicola Mazzuzzi, con comunicazione del 23 marzo 2017, acquisita al prot. n. 1678 del 24 marzo 2017, precisava che

ITTF • ETTU



l'incontro si era svolto regolarmente, confermava l'effettiva presenza sul campo gara del Tecnico della Società ospitante sig. Simone Carrucci e affermava di aver dimenticato di trascrivere nel referto di gara il nominativo di quest'ultimo, rilevando, altresì, che l'effettiva presenza era facilmente deducibile sia dalla presenza dello stesso nominativo nel modulo di presentazione delle squadre allegato al referto, sia dalla non menzione del fatto nell'allegato per le annotazioni disciplinari.

Acquisita la documentazione prodotta sia dal Giudice Arbitro, che dalla parte ricorrente, la Corte all'udienza del 6 aprile 2017 si riservava di decidere.

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

Vista la documentazione prodotta e valutata positivamente la dichiarazione prestata dal Giudice Arbitro è pacifico come, trattandosi di un mero errore materiale di trascrizione, non possano ritenersi sussistenti i fatti oggetto di contestazione e che pertanto non possa addebitarsi alla parte reclamante la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 lettera c) del Regolamento di Giustizia per violazione di quanto disposto dall'art. 30 comma 1 del Regolamento Attività a Squadre Parte Generale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, annullando la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 208/2016-2017.

Dispone restituirsi il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Così deciso

Roma li, 12 aprile 2017

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli